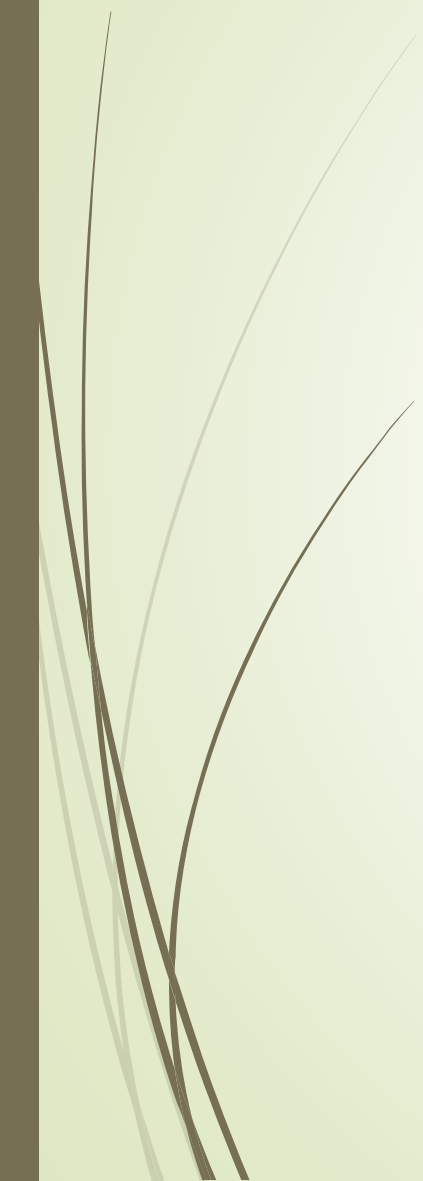


**PROVVEDIMENTI DELEGATI
SULLA SCUOLA**

**A cura del
Dirigente Scolastico**

Giacomo Vitale



Provvedimenti delegati sulla scuola

- I provvedimenti delegati sulla scuola (anche chiamati decreti delegati sulla scuola) sono una raccolta di sei atti normativi emanati in Italia tra il luglio 1973 ed il maggio 1974.
- Hanno rappresentato di fatto il primo testo unico organico riguardante l'istruzione non universitaria nell'Italia repubblicana.

LE NORME

- Il corpus è composto da sette provvedimenti (incluso uno mai entrato in vigore e non menzionato):
- Legge delega 30 luglio 1973, n. 477;
- DPR 31 maggio 1974, n.416: "Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica;
- DPR 31 maggio 1974, n. 417: "Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;



LE NORME

- DPR 31 maggio 1974, n. 418:
"Corresponsione di un compenso per lavoro straordinario al personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;
- DPR 31 maggio 1974, n. 419: "Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti;
- DPR 31 maggio 1974, 420: "Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche.

Analisi dei singoli provvedimenti

- I provvedimenti delegati hanno segnato la vita della scuola italiana istituendo gli organi collegiali della scuola, i distretti scolastici, nuovi enti per l'aggiornamento e la valutazione (oggi accorpati in due importanti istituzioni, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione-INVALSI e l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica-ANSAS oggi INDIRE);

Analisi dei singoli provvedimenti

- Tali atti normativi hanno garantito il diritto di assemblea, garantendo la partecipazione attiva di tutti gli stakeholders della scuola, la libertà di insegnamento, le libertà sindacali per tutto il personale della scuola; riformando gli stati giuridici ed il trattamento economico di docenti, dirigenti, ispettori e personale ausiliario, tecnico e amministrativo.

Legge delega 477/1973

- ➡ La delega al Governo era quella per:
 - l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato“
 - la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali di governo degli istituti e scuole materne e di istruzione elementare, secondaria ed artistica".

DPR 416/1974

- ➡ Il titolo I del DPR 416/1974 riguarda prevalentemente gli organi di partecipazione democratica nella scuola. Con questo decreto vengono infatti costituiti gli **organi collegiali della scuola**, "al fine di realizzare" dice la legge all'articolo 1 "la partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica".

DPR 416/1974

- Gli organi collegiali che vengono costituiti a livello di circolo e di istituto (articoli 2-8) sono il **Consiglio di classe o di interclasse o di intersezione**, il **Collegio dei docenti**, il **Consiglio d'istituto**, la **Giunta esecutiva**, il **Consiglio di disciplina degli alunni** (oggi ridenominato "**Commissione disciplinare**") ed il **Comitato di valutazione** del servizio degli insegnanti. Tutte queste istituzioni, confermate dal Testo unico del 1994, sono ancora oggi esistenti e pienamente funzionanti (il comitato di valutazione ha subito una modifica con la L.107/2015).

CONSIGLIO DI INTERCLASSE O INTERSEZIONE

- Il Consiglio di classe o interclasse o intersezione ha il compito di formulare proposte al Collegio Docenti relative all'azione educativa e didattica e agevolare il rapporto tra docenti, genitori e studenti.
- Nella scuola secondaria di primo e secondo grado il consiglio di classe è composto da :
 - Il Dirigente scolastico, o un suo delegato, con le funzioni di presidente;
 - il corpo docente di classe (inclusi i docenti di sostegno);
 - 4 rappresentanti dei genitori per la scuola secondaria di I grado (2 genitori + 2 alunni per la secondaria di II grado).



IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio in un Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
- Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.
- Al collegio dei docenti competono le decisioni relative alla didattica.



FUNZIONI DEL COLLEGIO DOCENTI

- definisce annualmente la programmazione didattico- educativa;
- formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni;
- delibera la suddivisione dell'anno scolastico in 3 trimestri-2 quadrimestri o trimestre +pentamestre;
- provvede all'adozione dei libri di testo su proposta dei consigli di classe;



FUNZIONI DEL COLLEGIO DOCENTI

- Approva il piano di aggiornamento dei docenti predisposto dal dirigente Scolastico;
- Approva il piano annuale delle attività predisposto dal Dirigente Scolastico;
- Delibera/aggiorna il PAI (Piano annuale inclusione) entro il 30/06 di ogni anno scolastico (nuovo adempimento direttiva sui Bes 2012);
- Predispone il PTOF (legge 107/2015) in base agli indirizzi forniti dal D.S.



CONSIGLIO D'ISTITUTO

- **Il consiglio d'istituto (C.d.I.)** è formato dalle varie componenti interne alla scuola e si occupa della gestione e dell'amministrazione trasparente degli istituti scolastici pubblici statali e paritari italiani. In esso sono presenti: rappresentanti degli studenti (per le scuole secondarie di secondo grado), rappresentanti degli insegnanti, rappresentanti dei genitori e rappresentanti del personale ATA.
- Il dirigente scolastico ne fa parte come membro di diritto. Nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie inferiori non sono rappresentati gli studenti e i seggi dei genitori sono raddoppiati. Il numero dei componenti del C.d.I. varia a seconda del numero di alunni iscritti all'istituto.



CONSIGLIO D'ISTITUTO

- Ogni rappresentanza viene eletta all'interno della sua componente mediante consultazioni elettorali regolarmente effettuate all'interno dell'Istituto.
- Il consiglio d'istituto è **presieduto da un genitore votato dal** consiglio tra i genitori eletti;
- Dura in carica tre anni, tranne la componenti alunni;
- Il consiglio, nel suo seno, esprime mediante elezione **una giunta esecutiva**, presieduta dal Dirigente scolastico.

POTERI DECISIONALI DEL C.D.I.

Il consiglio d'istituto ha potere decisionale su:

- il programma annuale e il conto consuntivo;
- l'adozione del P.O.F. (Piano dell'offerta formativa), con la legge 107/2015 approva il P.T.O.F. (Piano triennale offerta formativa);
- l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature scolastiche;
- l'adattamento del calendario e dell'orario scolastico;
- la programmazione delle attività di recupero, delle attività extrascolastiche e dei viaggi d'istruzione;
- i criteri generali relativi alla formazione delle classi

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NELLE SCUOLE CON MENO DI 500 ALUNNI

- Dirigente scolastico in quanto è membro di diritto
 - 6 docenti
 - 6 genitori (scuole primarie, secondarie di I grado, istituti comprensivi non comprendenti secondaria di II grado) 3 genitori + 3 studenti (scuole secondarie di II grado)
 - 1 membro del personale ATA
- ➡ **In tutto 14 membri**

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLE SCUOLE CON PIÙ DI 500 ALUNNI

- Dirigente scolastico in quanto è membro di diritto
- 8 docenti
- 8 genitori (scuole primarie, secondarie di I grado, istituti comprensivi non comprendenti secondaria di II grado) 4 genitori + 4 alunni (scuole secondarie di II grado)
- 2 membri del personale ATA
- ➡ **In tutto 19 membri**



LA GIUNTA ESECUTIVA

- La giunta esecutiva è eletta in seno al consiglio di istituto ed è presieduta dal dirigente scolastico; ogni componente esprime la sua rappresentanza.
- Nelle scuole secondarie di primo grado essa è composta da un docente, un membro del personale ATA, da due genitori (membri eletti); dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali e amministrativi (membri di diritto).
- Nella scuola secondaria di secondo grado la giunta ha un solo rappresentante dei genitori e anche un rappresentante degli studenti.



LA GIUNTA ESECUTIVA

- Assume i compiti preparatori ed esecutivi del consiglio d'istituto: propone il programma annuale e il conto consuntivo;
- Il consiglio di istituto tuttavia resta l'unico organo deliberante all'interno della scuola in cui sono presenti tutte le componenti della comunità educativa.

IL COMITATO DI VALUTAZIONE

- Presente presso ogni circolo didattico o istituto scolastico, il comitato è formato dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o due docenti supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.
- La L.107/2015 ha riformato tale organo che è formato dal D.S, da 3 docenti 2 eletti dal C.D., 1 docente eletto dal CDI due genitori (un genitore e alunno per le Secondarie di 2°) eletti eletto dal CDI da 1 membro inviato dall'USR.

IL RUOLO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE NEI DECRETI DELEGATI

- **Il Comitato per la valutazione** dei docenti ha il compito di valutare:
- la riabilitazione dei docenti, su loro richiesta, che hanno avuto sanzioni disciplinari;
- esprime parere sull'anno di prova dei docenti neo-assunti;

Il comitato dura in carica un anno scolastico.



IL COMITATO DI VALUTAZIONE SECONDO LA LEGGE 107/2015

- Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
- a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;



IL COMITATO DI VALUTAZIONE SECONDO LA LEGGE 107/2015

- b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
- c) un componente esterno, esperto di valutazione, individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. (comma 129)



Il comitato di valutazione secondo la legge 107/2015

- Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;



Il comitato di valutazione secondo la legge 107/2015

- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. (comma 129)
- Il dirigente scolastico assegna ogni anno il bonus ad una quota di docenti della scuola sulla base dei criteri individuati dal Comitato.
- L'assegnazione del bonus deve essere sostenuta da adeguata motivazione che si somma ai requisiti della trasparenza e della pubblicità.

Il comitato di valutazione secondo la legge 107/2015

- Dopo il primo triennio di applicazione del nuovo sistema di valutazione, un apposito Comitato Tecnico-Scientifico, nominato dal Ministro, dovrà predisporre delle linee guida per la valutazione a livello nazionale del merito dei docenti, sulla base delle relazioni degli Uffici Scolastici Regionali, previo confronto con le rappresentanze di categoria.



Comitato di valutazione e anno di prova

I riferimenti normativi al riguardo sono la legge n. 107/2015 e il D.M. n. 850/2015, e sono volti a verificare il possesso degli standard professionali da parte dei docenti neo assunti:

- ➡ a. corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;



Comitato di valutazione e anno di prova

- b. corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
- c. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;
- d. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.
- e. valutazione finale dei neo assunti.

Comitato di valutazione e anno di prova

- I soggetti preposti alla suddetta valutazione sono indicati dalla legge n. 107/2015 al comma 117:
- Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.



Comitato di valutazione e anno di prova

Si tratta, dunque, del:

- Tutor;
- Comitato per la valutazione dei docenti composto solo dai docenti;
- Dirigente scolastico.



DISTRETTO SCOLASTICO E CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE

- L'articolo 9 del 416/74 dichiara istituito il distretto scolastico, un comprensorio formato dai territori di uno o più comuni, a seconda della popolazione e del numero di istituti presenti; il Consiglio scolastico distrettuale fu abolito da una parziale riforma degli organi collegiali (**D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233**) e rimasero in vita formalmente fino al 31 dicembre 2001;
- Anche il Consiglio scolastico provinciale istituito con il 416/74 fu poi soppresso e sostituito con il Consiglio scolastico regionale, organo dell'Ufficio Scolastico Regionale sempre dallo stesso decreto.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- A livello nazionale, invece, i provvedimenti delegati istituirono il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (articolo 16), che doveva assommare le funzioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione (fondato nel 1859), del Consiglio superiore delle antichità e belle arti (fondato nel 1907) e del Consiglio di disciplina (fondato nel 1947). Questo organismo consultivo del Ministero della Pubblica Istruzione con il **D. lgs 233/1999** è stato riformato ed oggi è composto da 36 (trentasei) membri, svolgendo il suo ruolo consultivo ed informativo presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR);
- Dura in carica 5 anni.



DPR 417/1974

- ➡ Questo importante decreto è il più lungo del *corpus*.
Riguarda lo stato giuridico e la funzione del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola.



DPR 418/1974

- ➡ Questo decreto si compone di soli sei articoli, e si limita a riconoscere la legittimità del pagamento degli straordinari al personale direttivo ed ispettivo (art. 1)

DPR 419/1974

- Il DPR 419/1974 riconosce e regola le sperimentazioni nella scuola, intese (articolo 1):
- "come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico- didattico";
- "come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture esistenti";
- le sperimentazioni di nuovi ordinamenti scolastici, invece, sono state di fatto cancellate dalla cosiddetta "riforma Gelmini", mirata al contenimento della spesa pubblica, avviata dall'art. 64 del decreto-legge 133/2008 e proseguita con la razionalizzazione degli istituti della scuola secondaria (decreto-legge 137/2008, convertiti in legge 169/2008).

DPR 419/1974

Il titolo II riguarda l'aggiornamento, definito dall'articolo 7 "diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. A questo scopo lo Stato si impegna a costituire tre enti competenti:

- gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE);
- il Centro Europeo per l'Educazione (CEDE);
- la Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP).

DPR 419/1974

Questi istituti regionali furono in seguito ridenominati IRRE (Istituti regionali di ricerca educativa) e dal 2007 soppressi ed unificati nell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica in forza della legge finanziaria varata in quell'anno dal secondo governo Prodi (legge 296/2006). Oggi **INDIRE**. Il CEDE fu trasformato dal D. lgs 258/1999 in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, meglio noto come **INVALSI**.



DPR 420/1974

- L'ultimo decreto presidenziale del *corpus* dei provvedimenti delegati riguarda lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale **non docente**.
- Oggi, la maggior parte di queste figure è scomparsa dalle scuole, e si è potuto semplificare il quadro delle carriere raccogliendo tutto il personale non docente nella categoria degli Ausiliari, Tecnici e Amministrativi (ATA, più brevemente), come disposto dal contratto nazionale di lavoro del comparto scuola del 26 maggio 1999.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

HAI VOLUTO LA BICICLETTA E
ADESSO



PEDALA